



COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.
Data di Registrazione

79
30/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000. DIVIETO FUOCHI PIROTECNICI DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025.

IL SINDACO

RILEVATO:

- che durante le festività natalizie ed in particolare nella città di Brindisi, in tutti i quartieri, si verifica l'accensione di molteplici, contemporanei e numerosi spari e fuochi pirotecnici;
- che tale usanza procura ogni anno una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana provocando danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, senza sottacere le conseguenze negative che vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici;

RILEVATO, altresì, che il fenomeno non è avulso dal poter causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;

RILEVATO che, in definitiva, l'enorme volume della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari procura, ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, un numero ragguardevole di feriti alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, in virtù dell'uso improprio o del mal funzionamento di detti ordigni;

RILEVATO che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita collettiva;

VISTI:

- l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE;
- gli artt. 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e l'art. 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635;
- l'art. 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante *"Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"* ;
- la legge 18 aprile 2017, n.48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art.54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la

sicurezza urbana;

-l'art. 54, comma 4-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RITENUTA pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica mediante il contrasto di idonei ad arrecare danno a persone, animali, cose nonché al patrimonio della città;

RAMMENTATO che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

DATO ATTO che in data 27 dicembre 2024 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Brindisi del presente atto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

ORDINA

Per quanto in premessa, dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compreso, nel territorio di Brindisi, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili, ancorché di libera vendita, e in genere gli artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante, che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi provati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli di cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'art. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento, reso pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Brindisi, è trasmesso alla Prefettura di Brindisi, alle Forze di Polizia dello Stato, al Corpo di Polizia Locale di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Puglia sezione di Lecce entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Giuseppe Marchionna